



Comune di Castelfiorentino

SETTORE N. 3 - SERVIZI AL CITTADINO
CED

DETERMINAZIONE N. 423 / 2026

OGGETTO: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "PRINCO 2 - PUBLIC CLOUD SAAS PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLABORATION 2 CIG AQ B0DE2F0238" - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO SOTTO I 40.000 EURO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG DERIVATO N.BC5F0F35A1 CUP N. C37H26000690004

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati di seguito i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 art. 3:

Presupposti di fatto:

Premesso che:

- l'interazione all'interno di un'organizzazione e tra organizzazioni è basata sulla comunicazione e su scambi informativi abilitati da strumenti di posta elettronica, di videoconferenza, chat e da strumenti di collaborazione per la redazione e la consultazione di documenti che possano rendere disponibili le informazioni in aree di lavoro condivise fra più soggetti;
- la posta elettronica e i servizi di collaborazione rappresentano il centro nevralgico delle organizzazioni, per i quali è richiesto un livello dei servizi estremamente affidabile;

Verificata la necessità

- di migrazione in cloud delle cartelle di rete dell'amministrazione comunale di Castelfiorentino, ai fini di dismettere i server di allocazione locale, per favorirne la condivisione di documenti anche verso l'esterno;

- di fornire account servizi di videoconferenza nonché di AI, e integrarli con account di posta elettronica in una unica suite

Rilevata pertanto la necessità di provvedere in merito;

Ragioni giuridiche:

Atteso, preliminarmente, come la prestazione di cui in oggetto, non possa rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023,

Richiamati:

-) il Decreto legislativo 118/2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche e integrazioni, dal quale si evince che per la contabilizzazione delle risorse è necessario utilizzare il principio della competenza finanziaria potenziata;

-) il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", di seguito denominato d.lgs 36/2023, ed in particolare:

- l'art. 50 che al comma 1 lettera b) prevede per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, che le stazioni appaltanti possano procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, anche senza consultazione di più operatori economici;

- l'art. 17 il quale stabilisce che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, ove necessari, anche quelli di carattere speciale (economico finanziaria e tecnico professionale);

Richiamate inoltre le disposizioni di cui al Libro I – Parte II del D.Lgs. n. 36/2023, in tema di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, ove viene previsto il ricorso a piattaforme di approvvigionamento digitale certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per lo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;

Dato atto ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000 (TUEL), che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento predetto e ne riassume tutte le caratteristiche essenziali;

Appurato che:

- l'appalto, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, nonché per assicurare esigenze di omogeneità, in questa fase non è ulteriormente suddivisibile in lotti, in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs n. 36/2023;

- l'importo del presente affidamento (essendo inferiore a € 140.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'art. 37 del D.Lgs. 36/2023;

Preso atto che Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnatigli dal MEF e allo scopo di garantire la stipula di contratti di fornitura e servizi a condizioni particolarmente vantaggiose per le amministrazioni, ha proceduto all'individuazione dei fornitori per l'acquisto delle licenze di Google Workspace, attraverso procedure aperte svolte in ambito comunitario, in conformità al D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Visto l'Accordo Quadro Consip "PRINCO 2 – Public Cloud SaaS Produttività Individuale e Collaboration 2" che offre i servizi di Google Workspace Posta al costo mensile per utente di € 6,34 + Iva e di Google Workspace Posta + Documentale + Collaboration al costo mensile per utente di € 10,90 + Iva;

Considerato che tra i vari fornitori di cui all'Accordo Quadro Consip "PRINCO 2", l'operatore economico rispondente alle esigenze del Comune di Castelfiorentino è Telecom Italia S.p.A. in quanto non pone un limite minimo di acquisto nel numero delle licenze ed è, altresì, quello indicato dallo stesso Accordo Quadro in relazione al livello di digitalizzazione in essere presso l'APT;

Dato atto che tra la documentazione messa a disposizione sul portale acquistinretepa.it per tale procedura di adesione all'accordo quadro consip e successivo affidamento figura anche la seguente documentazione

- Configuratore Princo
- nomina del responsabile del trattamento dei dati
- contratto esecutivo
- condizioni di assicurazione
- Indicatori di governance
- allegata al presente atto sub lettera "A – Documentazione adesione accordo quadro" a formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato il parere positivo espresso dal gruppo ICT dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa in merito all'utilizzo di caselle di Posta Elettronica +Documentale + Collaboration google workspace a seguito dell'esperienza positiva da parte del Comune di Empoli;

Ritenuto, pertanto, di aderire all'Accordo Quadro Consip "PRINCO 2 – Public Cloud SaaS Produttività Individuale e Collaboration 2" (CIG AQ B0DE2F0238) tramite il fornitore Telecom Italia S.p.A. per la fornitura di n. 25 caselle di *Posta Elettronica google workspace* per 36 mesi al costo mensile per utente di € 6,34 + Iva, n.80 caselle di *Posta Elettronica +Documentale + Collaboration google workspace* per 36 mesi, al costo mensile per utente di € 10,90 + Iva, per una spesa complessiva per 36 mesi di € 37098,00 + Iva, per un totale di € 45259,56 Iva inclusa

Dato atto che, in esito all'Ordine Diretto di Acquisto n. 9111032 (numero di procedura 1599427) per la fornitura di cui sopra per 36 mesi, è stato assegnato il CIG derivato **BC5F0F35A1**;

Considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella suddetta Convenzione;

Valutata tale offerta essere ammissibile, congrua, concorrenziale, conveniente e vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, soprattutto per i vantaggi in termini di economie di scala future ottenibili condividendo le spese per il servizio di Backup e per il servizio di formazione con gli altri Comuni dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa;

Dato atto che per l'operatore economico Telecom Italia spa, Via G. Negri, 1 Milano C.F. e P.Iva 00488410010:

- alla data del 13/07/2026 è stata verificata la presenza di annotazioni nel casellario delle imprese ANAC, le quali però non comportano l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche ;
- è stata accertata la regolarità contributiva (DURC numero di protocollo INPS_50598521 data di richiesta 05/05/2026 scadenza validità 02/09/2026);
- sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'affidamento in oggetto e che non avendone riscontrati, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, né sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
- ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 36/2023, tramite piattaforma sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del d.lgs. 36/2023, delle quali si procederà ad effettuare opportuni controlli previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate dall'art. 22 del Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 02/04/2025, esecutiva;

In conformità a quanto disposto dall'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in oggetto, non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106, né quelle definitive di cui all'articolo 117;

Considerato che Telecom Italia spa, Via G. Negri, 1 Milano C.F. e P.Iva 00488410010 è operatore economico di comprovata esperienza ed affidabilità, in grado di garantire un servizio di ottimo livello, utilizzando personale qualificato ed in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Richiamate

- la Direttiva della Presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento per la trasformazione digitale del 23 gennaio 2025 "Direttiva per la gestione di importi residui derivanti dal finanziamento degli avvisi pubblici a lump sum previsti dalle misure della M1C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza" Ed in particolare l'articolo n. 5 comma b) il quale legittima la destinazione delle risorse residue ai capitoli di bilancio comunale relativi all'ambito delle spese per la digitalizzazione dell'ente, o più in generale alle spese nel campo del comparto ICT dell'ente;
- la FAQ ARCONET n. 48 pubblicata sul sito del MEF RGS che disciplina le modalità di contabilizzazione dei fondi predetti prevedendo al punto b) che "Alla fine dell'esercizio, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, le risorse accertate confluiscono nel risultato di amministrazione e, trattandosi di risorse vincolate, possono essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo (..)";

Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni di cui sopra, aderire all'Accordo Quadro Consip "PRINCO 2 – Public Cloud SaaS Produttività Individuale e Collaboration 2" (CIG AQ B0DE2F0238) approvare formale determinazione a contrattare e relativa accettazione dell'Ordine Diretto di Acquisto n. 9111032 (numero di procedura 1599427) elaborato sul portale acquistinretepa.it, sopra meglio descritto, nonché procedere con l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023 dell'acquisto della fornitura di n.25 caselle di *Posta Elettronica google workspace*, n.80 caselle di *Posta Elettronica +Documentale + Collaboration google workspace* rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste e che sono meglio descritte nelle schede di dettaglio prodotto, che si allegano al presente atto sub lettera "B" a formarne parte integrante e sostanziale all'operatore economico Telecom Italia spa, Via G. Negri, 1 Milano C.F. e P.Iva 00488410010, al prezzo di € 37098,00 oltre Iva al 22% per complessive € 45259,56

in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Ai fini del presente impegno della spesa, si è inoltre tenuto conto:

- della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 30/12/2025, esecutiva, con la quale è stato approvata la nota di aggiornamento del DUP 2026-2028;

- della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 30/12/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026- 2028;

- della Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 14/01/2026, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2026-2028 e sono state assegnate le risorse ai Responsabili dei Settori;

- del Decreto Sindacale n. 120 del 31/12/2025 con il quale è stato conferito l'incarico di responsabile del Settore n. 3 "Servizi al Cittadino", alla sottoscritta Dr.ssa Ilaria Dainelli e in virtù di ciò ha la competenza per l'approvazione del presente atto;

- del Regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione C.C. n. 67 del 30.11.2017;

Richiamando altresì i riferimenti normativi di carattere generale:

-) Legge 241/90 e ss.ii.mm. in materia di nuove norme sul procedimento amministrativo;

-) D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

- l'articolo 183 e 184, in tema di impegno e liquidazione della spesa;

- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 147bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

- l'art. 153 comma 5, che disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati ed in particolare attesta che il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;

-) Legge 13 agosto 2010, n. 136 – art. 3, in materia di tracciabilità dei flussi

finanziari;

-) D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, come successivamente modificato dal D. Lgs. 126/2014;
-) Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
-) D.lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione Trasparente e ss.ii.mm.;

DETERMINA

1) di aderire, per i motivi e ai sensi delle norme regolamentari esposte nella motivazione e che qui si intendono integralmente riportate e approvate, all' Accordo Quadro Consip "PRINCO 2 – Public Cloud SaaS Produttività Individuale e Collaboration 2" (CIG AQ B0DE2F0238) , approvare formale determinazione a contrattare unitamente alla documentazione messa a disposizione sul portale acquistinretepa.it per tale procedura di adesione all'accordo quadro consip e successivo affidamento (allegata al presente atto sub lettera "A – Documentazione adesione accordo quadro" a formarne parte integrante e sostanziale), e affidare all'operatore economico Telecom Italia spa, Via G. Negri, 1 Milano C.F. e P.Iva 00488410010, la fornitura di

-) n.25 caselle di *Posta Elettronica google workspace* al prezzo di € 6,34 oltre iva al 22% cadauno

-) *n. 80 caselle di Posta Elettronica + Documentale + Collaboration google workspace* al prezzo di € 10,90 oltre iva al 22% cadauno

CPV 64216120-0 - Servizi di posta elettronica , rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste e che sono meglio descritte nelle schede di dettaglio prodotto, che si allegano al presente atto sub lettera "B" a formarne parte integrante e sostanziale, al prezzo di € 37.098,00 oltre Iva al 22% per complessive € 45.259,56 precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

2) di impegnare la somma complessiva di € 45.259,56 sul Capitolo/Art. **250181071/0** dalla voce "Acquisto programmi e attrezzature informatiche (avanzo vincolato)" del Bilancio 2026;

3) di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'obbligazione nascente con il presente atto soggiace agli obblighi di tracciabilità finanziaria

- il CIG “padre” di cui all’ Accordo Quadro Consip “PRINCO 2 – Public Cloud SaaS produttività Individuale e Collaboration 2” è AQ B0DE2F0238 ;
- il CIG “derivato” acquisito direttamente sulla piattaforma Acquisti in rete di Consip grazie al sistema di integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) è **BC5F0F35A1**;
- è stato acquisito il seguente codice CUP **C37H26000690004**;
- trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell’ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 e ssmmii;
- ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell’art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, direttamente tramite l’utilizzo del portale acquistinretepa.it;

4) di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell’operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell’art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

5) di dare atto che la sottoscritta ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;

6) di procedere alla liquidazione della spesa, nei termini di legge, previa presentazione di regolari fatture da parte di “ Telecom Italia spa” e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l’appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e nel rispetto di quanto stabilito nel vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;

7) di autorizzare la Responsabile del Settore n. 1 Servizi Finanziari ad emettere il mandato di pagamento, nei limiti del presente impegno, previa liquidazione ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

8) di dare atto che il Comune di Castelfiorentino è identificato dal Codice AUSA 0000165071;

9) di attestare che la sottoscritta, Dott.ssa Ilaria Dainelli, ricopre il ruolo sia di Responsabile unico di progetto ai sensi dell’art 15 del Dlgs 36/2023 che di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della L. 241/90, alla quale sono demandati anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

10) di dichiarare, che la sottoscritta non si trova in situazione di conflitto di

interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatario del presente provvedimento.

REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Si precisa altresì che con la sottoscrizione del presente provvedimento si intende ottemperato l'obbligo di cui all'art 147 bis, comma 1 del Dlgs 267/00 di attestare la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

ALLEGATI

Si allega:

- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dalla Responsabile del Settore n. 1 Servizi Finanziari;
- documentazione allegata all'accordo Quadro
- scheda tecnica di dettaglio del prodotto di cui all'Ordine n. 9111032 (Numero Procedura 1599427) (ALLEGATO B);

ESERCIZIO DEI DIRITTI

A) Contro il presente provvedimento amministrativo è possibile: - ricorrere al Tribunale amministrativo regionale della Toscana nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione/notifica o (in alternativa) - presentare ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione/notifica;

B) Il diritto di accesso (visione/estrazione di copia) della documentazione afferente il procedimento è esercitabile, nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale sull'accesso che è visionabile sul sito istituzionale dell'Ente link www.comune.castelfiorentino.fi.it, sezione "regolamenti";

ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE

La presente determinazione viene trasmessa: alla Responsabile del Settore n. 1 Servizi Finanziari per l'attestazione della regolarità contabile e per l'apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Il presente atto è soggetto agli adempimenti di pubblicazione di cui:

- il D.Lgs. 36/2023;
- l'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.ii.mm.;
- l'art. 1, comma 32 della L.190/2012
sul sito internet del Comune di Castelfiorentino all'indirizzo www.comune.castelfiorentino.fi.it sezione "amministrazione trasparente", sottosezione "provvedimenti" e "Dettaglio atti e documenti non pubblicati in BDNCP riferiti ad ogni singola procedura", nonché sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (in sigla B.D.N.C.P.)

ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento amministrativo, in quanto provvedimento implicante impegni di spesa sul Bilancio dell'Ente, diventa esecutivo con l'apposizione del visto di "copertura finanziaria" apposto dalla Responsabile del Settore n. 1 Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 183 comma 1, e 7 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii.

Lì, 13/07/2026

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DAINELLI ILARIA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

PRP - 1426 / 2026

Esercizio 2026

Pagina 1 di 1

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	250181071 / 0	1006 / 2026				Prenotazione	45.259,56	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP " PRINCO 2 - PUBLIC CLOUD SAAS PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLABORATION 2 CIG AQ B0DE2F0238" ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO SOTTO I 40.000 EURO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG DERIVATO N.BC5F0F35A1 CUP N. C37H26000690004

€ 6,34

Google Workspace

Fornitore TELECOM ITALIA SPA

Google Workspace Princo2 - Bundle1, Posta Elettronica

ACCORDO QUADRO

Codice articolo accordo quadro

CL_SaaS2_tel_posta

Caratteristiche

Nome del Bundle	Google Workspace
Codice articolo accordo quadro	CL_SaaS2_tel_posta
Marca	Telecom
Tipo Bundle	posta elettronica
Tipo contratto	acquisto
Codice CPV	Codice: 48810000-9 Descrizione: Sistemi di informazione
Ultimo Aggiornamento	05/12/2024

Iniziativa

AQ

Public Cloud SaaS -
Produttività
Individuale e
Collaboration 2

Lotto 1 - Prodotti SaaS
aventi ad oggetto
Produttività Individuale e
Collaboration in Cloud in
modalità SaaS
Prodotti SaaS aventi ad
oggetto Produttività
Individuale e
Collaboration in Cloud in
modalità SaaS - Ordine
Diretto

ATTIVA
31/01/2025

Ricorda!

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.34 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, l'Operatore Economico è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza o veridicità, sostanziale o formale, delle descrizioni e delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.

€ 10,90~~90~~nti

Google Workspace

Fornitore TELECOM ITALIA SPA

Google Workspace Princo2 - Bundle5, Posta+Documentale+Collaboration

ACCORDO QUADRO

Codice articolo accordo quadro

CL_SaaS2_tel_posta_doc_coll

Caratteristiche

Nome del Bundle	Google Workspace
Codice articolo accordo quadro	CL_SaaS2_tel_posta_doc_coll
Marca	Telecom
Tipo Bundle	posta elettronica - documentale e collaboration
Tipo contratto	acquisto
Codice CPV	Codice: 48810000-9 Descrizione: Sistemi di informazione
Ultimo Aggiornamento	05/12/2024

Iniziativa

AQ

Public Cloud SaaS -
Produttività
Individuale e
Collaboration 2

Lotto 1 - Prodotti SaaS
aventi ad oggetto
Produttività Individuale e
Collaboration in Cloud in
modalità SaaS
Prodotti SaaS aventi ad
oggetto Produttività
Individuale e
Collaboration in Cloud in
modalità SaaS - Ordine
Diretto

ATTIVA
31/01/2025

Ricorda!

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.34 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, l'Operatore Economico è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza o veridicità, sostanziale o formale, delle descrizioni e delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.

CONTRATTO DI FORNITURA NELL' AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PUBLIC CLOUD SAAS - PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLABORATION 2

NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Con la sottoscrizione della presente da parte dell'Amministrazione comunale di Castelfiorentino il Fornitore _____ è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto di fornitura (nel seguito anche "contratto") relativo all'Accordo Quadro **PUBLIC CLOUD SAAS - PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLABORATION**
2. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto dell'Amministrazione (Titolare del Trattamento), le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del contratto di fornitura e dell'Accordo Quadro, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i e del D. Lgs. n. 101/2018 (nel seguito anche "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*"), e delle istruzioni nel seguito fornite.
3. Il Fornitore/Responsabile si impegna a presentare su richiesta dell'Amministrazione garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate l'Amministrazione potrà chiedere la presentazione di garanzie sufficienti entro un termine congruo ed in caso di mancato riscontro risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.
4. Le finalità del trattamento sono: *assistenza e gestione fase di attivazione e trasferimento dei dati relativi alle caselle mail istituzionali attivate*
5. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.);
6. Le categorie di interessati sono: dipendenti e collaboratori.
7. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati personali conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
 - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - o si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - o ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - o trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare al Responsabile;
 - e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (*privacy by design*), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (*privacy by default*);

Classificazione del documento: Consip Public

- f) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - g) su eventuale richiesta dell'Amministrazione, assistere quest'ultima nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
 - h) *< tale obbligo non si applica alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato o includa il trattamento di dati sensibili di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati giudiziari di cui all'articolo 10: ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con l'Amministrazione e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta >;*
 - i) adottare le misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgID n. 2/2017 del 18 aprile 2017
7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Fornitore si impegna a fornire all'Amministrazione un piano di misure di sicurezza rimesse all'approvazione della stessa, che saranno concordate al fine di mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
- o la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - o la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - o la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - o una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

La valutazione circa l'adeguatezza del livello di sicurezza deve tenere conto, in particolare, dei rischi del trattamento derivanti da: distruzione o perdita anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento dei dati personali conservati o comunque trattati.

8. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali.

A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, o risulti che il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall'Amministrazione, quest'ultima applicherà le penali previste nell'Accordo Quadro e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione, in ragione della gravità dell'inadempimento, potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

9. Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-

Classificazione del documento: Consip Public

Responsabile del trattamento”) per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente, il Titolare del trattamento delle nomine e delle sostituzioni dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi dei sub-Responsabili nominati e i dati del contratto di esternalizzazione.

10. Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; l'Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate l'Amministrazione potrà chiedere la presentazione di garanzie sufficienti entro un termine congruo ed in caso di mancato riscontro risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.

Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento o risulti che il sub responsabile agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall'Amministrazione, quest'ultima applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento le penali previste nell'Accordo e diffonderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione potrà, in ragione della gravità dell'inadempimento, risolvere il contratto di fornitura con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

11. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati. Qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
12. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile <da valorizzare in alternativa: sub-Responsabile> del trattamento si impegna a supportare il Titolare nell'ambito di tale attività.
13. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, relativamente ai servizi oggetto del presente contratto; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
14. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio “Responsabile della protezione dei dati”, qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del

Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.

15. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
16. Il Fornitore si impegna a individuare e a designare per iscritto gli amministratori di sistema mettendo a disposizione dell'Amministrazione l'elenco aggiornato delle nomine.
17. Il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali, trattati in esecuzione del contratto di fornitura, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
18. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
19. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
20. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.
21. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Protezione dei Dati Personali e/o della disciplina sulla protezione dei dati personali contenuta nell'Accordo Quadro (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o subappaltatori e/o sub-contraenti e/o sub-fornitori.

CONTRATTO ESECUTIVO

TRA

COMUNE DI CASTELFIORENTINO, con sede in Castelfiorentino, Piazza del Popolo n.1, C.F. 00441780483, in persona del legale rappresentante *pro tempore* ILARIA DAINELLI, responsabile del Settore n. 3 "Servizi al Cittadino" giusta poteri allo stesso conferiti con Decreto Sindacale n. 120 del 31/12/2025, (nel seguito per brevità anche "**Amministrazione**"),

E

_____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, giusta poteri allo stesso conferiti da ___ (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

OPPURE

- _____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e la mandante ___, con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____; (nel seguito per brevità congiuntamente anche "Fornitore" o "Impresa")

PREMESSO CHE

- (A) Consip S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l'altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione.
- (B) L'articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip S.p.A. di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi.
- (C) Peraltro, l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima.

- (D) In particolare, in forza di quanto stabilito dall'art. 1, comma 514, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) ,“Ai fini di cui al comma 512,” – e quindi per rispondere alle esigenze delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 19 – “Consip S.p.A. o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. [...] Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni”.
- (E) Consip, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti può supportare le amministrazioni statali, centrali e periferiche nell'acquisizione di beni e servizi di particolare rilevanza strategica secondo quanto previsto dal Piano Triennale nonché può supportare i medesimi soggetti nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi.
- (F) In virtù di quanto sopra, a seguito dell'approvazione del nuovo Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (e successive evoluzioni) ed in accordo con Agid, è stato aggiornato il programma delle gare strategiche ICT (cfr. Capitolato Tecnico Generale dell'Accordo Quadro).
- (G) Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al citato Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, e che in esecuzione di quanto precede, Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 comma 4, lett. c) del Codice, con più operatori (CIGAQ BODE2F0238);
- (H) Il Fornitore è risultato aggiudicatario della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data _____.
- (I) In applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, ciascuna Amministrazione Contraente utilizza il medesimo mediante la stipula di Contratti Esecutivi, attuativi dell'Accordo Quadro stesso.
- (J) L'Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Esecutivo, in conformità alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Generale/Speciale e alle previsioni di legge.
- (K) Il Fornitore è stato selezionato dall'Amministrazione (**Ordine**) con le modalità indicate dal Capitolato d'Oneri dell'AQ.
- (L) Il Fornitore dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico (Generale e Speciale) dell'Accordo Quadro, nonché dal presente Contratto Esecutivo e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché l'oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa;
- (M) il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: _____;

(N) il CUP (Codice Unico Progetto) del presente Contratto Esecutivo è il seguente:
_____;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. DEFINIZIONI

1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico Parte Generale e Speciale , salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

1.3 Il presente Contratto Esecutivo è regolato:

- a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
- c) dalle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e relative prassi e disposizioni attuative;
- d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
- e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- f) della normativa in materia di cybersicurezza nonché di quella in materia di qualificazione dei prodotti cloud;

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.

2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo:

- l'Accordo Quadro,
- gli Allegati dell'Accordo Quadro,

2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

2.4 Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro, ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Esecutivo, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO

3.1 Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore dell'Amministrazione da parte del Fornitore della seguente prestazione: *acquisto di n.25 caselle di Posta Elettronica google workspace, n.80 caselle di Posta Elettronica +Documentale + Collaboration google workspace.*

3.2 Le prestazioni dovranno essere erogate con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo e nell'Accordo Quadro e relativi allegati.

3.3 Il prodotto risulta qualificato secondo le regole vigenti adottate dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

3.4 È designato quale Responsabile unico del procedimento Ilaria Dainelli.

4. EFFICACIA E DURATA

4.1 Il presente Contratto Esecutivo spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi dalla data di stipula, a decorrere dalla rispettiva verifica di conformità positiva.

5. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO

5.1 Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha nominato i seguenti Responsabili tecnici per l'esecuzione delle prestazioni: Andrea Trinci

5.2 I rispettivi compiti sono declinati nel Capitolato Tecnico Generale dell'Accordo Quadro.

5.3 Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione alle prestazioni richieste, sono svolte dall'Amministrazione, eventualmente d'intesa con i soggetti indicati nel Capitolato dell'Accordo Quadro.

6. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI E TRASFERIMENTO DI KNOW HOW,

6.1 L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico Generale e Speciale dell'Accordo Quadro .

6.2 L'Amministrazione provvederà a concordare con il Fornitore dal quale i servizi dovranno essere migrati, la sua partecipazione alle attività che ne richiedano l'intervento.

6.3 Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo al nuovo fornitore assegnatario di una, più di una, o tutte le Amministrazioni assegnate al Fornitore.

6.4 Nella fase finale della fornitura il Fornitore dovrà predisporre un Piano di Trasferimento, con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale dell'Accordo Quadro.

6.5 Il Fornitore sarà tenuto ad effettuare il passaggio di consegne a fine fornitura, per un periodo massimo di 30 giorni solari precedenti alla data di scadenza del presente Contratto Esecutivo, con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale

dell'Accordo Quadro.

7. VERIFICHE DI CONFORMITA'

- 7.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle prestazioni oggetto di ciascun Contratto Esecutivo per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con le modalità e le specifiche stabilite nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale ad esso allegati.

8. PENALI

- 8.1 L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nell'Accordo Quadro, qui da intendersi integralmente trascritte.
- 8.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro .

9. CORRISPETTIVI

- 9.1 Il corrispettivo complessivo, calcolato sulla base del dimensionamento dei servizi indicato nell'Ordine di fornitura è pari a € 37098,00 oltre Iva al 22% per complessive € 45259,56
- 9.2 I corrispettivi unitari, per singolo servizio, dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell'Allegato all'Accordo Quadro "Offerta economica".
- 9.3 Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

10. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 10.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 9 viene emessa ed inviata dal Fornitore con la seguente cadenza: trimestrale posticipata.
- 10.2 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro.

11. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

- 11.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha costituito la garanzia di all'Accordo Quadro, cui si rinvia.

12. SUBAPPALTO **<OVE PREVISTO>**

12.1 L'Impresa si è riservata di affidare in subappalto, nella misura di _____, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____.

12.2 Si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

13. RISOLUZIONE E RECESSO

13.1 Le ipotesi di risoluzione del Presente Contratto Esecutivo e di recesso sono disciplinate, rispettivamente, agli artt. 17 e 18 dell'Accordo Quadro, cui si rinvia, nonché agli artt. "SUBAPPALTO" "TRASPARENZA DEI PREZZI", "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI" e "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" del presente Documento.

14. FORZA MAGGIORE

14.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.

14.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.

14.3 L'Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.

15. RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

15.1 Fermo restando quanto previsto dall'Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

15.2 A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore è tenuto, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal perfezionamento del presente contratto a presentare polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti di seguito indicati nell'allegato all'Accordo Quadro.

15.3 Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.

15.4 Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore

ferma restando la possibilità dell'Amministrazione di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

15.5 Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

15.6 Resta fermo che il Fornitore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, all'Amministrazione, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

16. TRASPARENZA DEI PREZZI

16.1 L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

16.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.

17. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

17.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

17.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.

136.

- 17.3 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 17.4 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione.
- 17.5 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
- 17.6 L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
- 17.7 L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
- 17.8 Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

18. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

- 18.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'art. 30 dell'Accordo Quadro.

19. FORO COMPETENTE

- 19.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, la

competenza è determinata in base alla normativa vigente.

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 20.1 Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite.
- 20.2 Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
- 20.3 Le finalità del trattamento sono: assistenza e gestione fase di attivazione e trasferimento dei dati relativi alle caselle mail istituzionali attivate
- 20.4 Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc..) ;
- 20.5 Le categorie di interessati sono: es. dipendenti e collaboratori;
- 20.6 Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
 - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;

- e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
- f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
- i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

20.7 Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre :

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

20.8 1) (Autorizzazione generale) Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.

Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'Accordo Quadro e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;

Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.

- 20.9 Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
- 20.10 Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.
- 20.11 Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;
- 20.12 Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di

tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione applicherà la penale di cui all'Accordo Quadro e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

- 20.13 Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
- 20.14 Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
- 20.15 Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
- 20.16 In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
- 20.17 Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. L'Amministrazione potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
- 20.18 Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
- 20.19 Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
- 20.20 Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

20.21 Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, _____

(per l'Amministrazione)

(per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 Definizioni, Art. 3 Oggetto del Contratto Esecutivo, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 6 Attivazione e dismissione dei servizi, Art. 7 Verifiche di conformità, Art. 8 Penali, Art. 9 Corrispettivi, Art. 10 Fatturazione e pagamenti, Art. 11 Garanzia dell'esatto adempimento, Art. 12 Subappalto, Art. 13 Risoluzione e Recesso, Art. 14 Forza Maggiore, Art. 15 Responsabilità civile, Art. 16 Trasparenza dei prezzi, Art. 17 Tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 18 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 19 Foro competente, Art. 20 Trattamento dei dati personali

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, lì

(per il Fornitore)

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Il presente certificato è emesso in riferimento alle seguenti Polizze di Assicurazione:

- ☐ Polizza Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti n. _____
Compagnia _____
- ☐ Polizza Responsabilità Civile Professionale n. _____ Compagnia _____
- ☐ Polizza Responsabilità Civile Prodotti n. _____ Compagnia _____ >

affidente/i il Contratto o la Convenzione e i contratti di fornitura o Accordo Quadro e i contratti di fornitura avente ad oggetto Public Cloud SaaS – Produttività Individuale e Collaboration 2 stipulato da e/o nell'interesse di Telecom Italia S.p.A. in conformità a quanto di seguito indicato.

DEFINIZIONI

SOCIETA' l'Impresa assicuratrice

COMMITTENTE

CONTRAENTE L'aggiudicatario dell'Appalto

ASSICURATO L'aggiudicatario dell'appalto, i suoi Amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché subfornitori e subappaltatori.

OGGETTO DELLA GARANZIA Il servizio, la fornitura o l'opera oggetto dell'Appalto

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 Effetto e scadenza dell'Assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 delalle ore 24.00 del.....

Art. 2 Novero dei terzi

Si considera nel novero dei terzi la Committente e le Amministrazioni acquirenti>, i suoi dipendenti, subappaltatori e loro dipendenti. In caso di sinistro, la società non potrà eccepire nei confronti di detti terzi, riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 del cc, fatti salvi i diritti di rivalsa della Società.

Art. 3 Trasmissione di denuncia dei sinistri

Qualora la Committente e le Amministrazioni acquirenti> fosse <fossero> chiamata <chiamate> a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all'Assicurato, è data a questa <queste> la facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Società.

Art. 4 Modifiche contrattuale, inadempienze

Classificazione del documento: Consip Public

La Società si impegna a dare avviso scritto alla Committente, con raccomandata A.R. al Comune di Castelfiorentino - Piazza del Popolo, 1 Castelfiorentino (FI) oppure via PEC all'indirizzo PEC comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo delle clausole previste dal presente documento, nonché di ogni inadempienza del Contraente/Assicurato che possa comportare la non operatività della garanzia anche con specifico riguardo al mancato pagamento del premio ai sensi dell'Art. 1901 del cc.

In tale specifico caso la Committente avrà facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento del premio da parte del Contraente/Assicurato, periodo durante il quale la Società si impegna a mantenere valida ed efficace la/le polizza/e di assicurazione.

Art. 5 Pagamento dei sinistri

I sinistri, indennizzabili ai sensi di polizza, verranno pagati direttamente al terzo danneggiato senza applicazione delle eventuali franchigie o scoperti contrattualmente previsti, che rimangono sempre a carico dell'Assicurato. In tal caso il terzo danneggiato ricevuto il pagamento rilascerà atto di completa liberatoria.

Solo con il benestare della Società l'Assicurato potrà indennizzare direttamente il terzo con l'intesa che successivamente la Società liquiderà il sinistro al proprio assicurato.

GARANZIE ASSICURATIVE - LIMITI DI INDENNIZZO

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un Atto illecito professionale commesso nell'esercizio dell'attività oggetto dell'Appalto.

Art. 2 Massimali

€ 3.000.000 per sinistro/anno

Art. 3 Clausole aggiuntive

L'Assicurazione comprende anche:

- a) le perdite patrimoniali conseguenti a danni materiali e diretti- compresi quelli alle cose sulle quali si eseguono i lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- b) I danni consequenziali e da interruzione del servizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- c) Danni conseguenti a divulgazione di notizie e informazioni avvenute involontariamente e limitatamente all'ambito dell'attività professionale svolta, per fatto dei dipendenti o di persone di cui l'Assicurato è tenuto a rispondere, comprese quelle conseguenti a violazione di quanto disposto dalla normativa vigente in materia;
- d) Rc personale del "Terzo Responsabile" (laddove previsto)

Art. 4) Validità temporale

Le garanzie prestate dalla presente polizza devono intendersi valide per i danni occorsi dalla data di inizio della prestazione oggetto dell'appalto, purchè richiesti all'aggiudicatario entro due anni dal termine del servizio stesso.

In caso di polizza con tacito rinnovo dovrà essere richiamata la seguente clausola:

Le garanzie prestate dalla presente polizza devono intendersi valide per i danni occorsi dalla data di inizio del servizio oggetto dell'appalto .Se alla scadenza della polizza la Società dovesse annullare o se si rifiutasse di rinnovare la polizza, così come la Contraente si rifiutasse di rinnovare la polizza, , e sempre chè non sia stata stipulata una nuova polizza per le medesime garanzie; la Contraente avrà il diritto di avvalersi di un periodo di estensione della garanzia di 24 mesi dalla scadenza di polizza, durante il quale potrà essere notificata alla Società qualsiasi a richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante detto periodo, purchè tale richiesta sia conseguente ad un atto illecito professionale commesso prima di tale periodo di estensione.

In caso di polizza con tacito rinnovo dovrà essere richiamata la seguente clausola:

Le garanzie prestate dalla presente polizza devono intendersi valide per i danni occorsi dalla data di inizio del servizio oggetto dell'appalto .Se alla scadenza della polizza la Società dovesse annullare o se si rifiutasse di rinnovare la polizza, così' come la Contraente si rifiutasse di rinnovare la polizza, e sempre che non sia stata stipulata una nuova polizza per le medesime garanzie; la Contraente avrà il diritto di avvalersi di un periodo di estensione della garanzia di 24 mesi dalla scadenza di polizza, durante il quale potrà essere notificata alla Società qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante detto periodo, purchè tale richiesta sia conseguente ad un atto illecito professionale commesso prima di tale periodo di estensione.

NOTA VALIDA PER TUTTE LE SEZIONI

Si conviene tra le Parti che in presenza di importi deducibili previsti in polizza, a seguito di sinistro indennizzabile (franchigie o scoperti), questi restano a carico del Contraente e non sono pertanto opponibili al danneggiato nei casi in cui lo stesso risulti beneficiario dell'indennizzo. Fermo il diritto della Società di intraprendere le azioni – nei confronti del Contraente – volte al recupero di detti importi deducibili.

Amministrazione:

Riferimento Contratto esecutivo

Principi Guida (Facoltativi) - par. 5 "Principi guida"
<i>Digital & mobile first</i>
<i>Digital identity only</i>
<i>Cloud first</i>
<i>Servizi inclusivi e accessibili</i>
<i>Dati pubblici un bene comune</i>
<i>Interoperabile by design</i>
<i>Sicurezza e privacy by design</i>
<i>User centric, data driven e agile</i>
<i>Once only</i>
<i>Transfrontaliero by design</i>
<i>Open source</i>

Categorizzazione I livello (Obbligatorii) - par. 6.1 Categorizzazione di I livello
Layer Servizi
<i>Servizi al Cittadino</i>
<i>Servizi a imprese e professionisti</i>
<i>Servizi interni alla PA</i>
<i>Servizi ad altre PA</i>
Layer Dati
<i>Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese</i>
<i>Aumentare la qualità dei dati e dei metadati</i>
<i>Aumentare la consapevolezza sulle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e su una moderna economia dei dati</i>
Layer Infrastrutture
<i>Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni locali favorendone l'aggregazione e la migrazione sul territorio (Riduzione Data Center sul territorio)</i>
<i>Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni centrali favorendone l'aggregazione e la migrazione su infrastrutture sicure ed affidabili (Migrazione infrastrutture interne verso il paradigma cloud)</i>
<i>Migliorare la fruizione dei servizi digitali per cittadini ed imprese tramite il potenziamento della connettività per le PA</i>
Categorizzazione II livello (Obbligatorii per contratti ad alta rilevanza: almeno 3 categorie del livello II) - par. 6.2 "Categorizzazione di II livello dei Contratti Esecutivi"
Layer Servizi - II livello
<i>Servizi al Cittadino</i>
<i>Servizi a imprese e professionisti</i>
<i>Servizi interni alla PA</i>
<i>Servizi ad altre PA</i>

Layer Dati - II livello	
Agricoltura, pesca, silvicoltura e prodotti alimentari	
Economia e finanze	
Istruzione, cultura e sport	
Energia	
Ambiente	
Governo e Settore pubblico	
Salute	
Tematiche internazionali	
Giustizia e sicurezza pubblica	
Regioni e città	
Popolazione e società	
Scienza e tecnologia	
Trasporti	
Layer Infrastrutture - II livello	
Data Center e Cloud	
Connettività	

COMUNE DI CASTELFIORENTINO
Ordine Diretto di Acquisto n. 9111032 (numero di procedura 1599427)

la"
Si
Si

ello dei contratti Esecutivi
No
No
Si
No
Si
No
No
Si
Si
No
configuratore e importo >500.000,00€) - par 6.2 tivi

INDICATORI GENERALI DI DIGITALIZZAZIONE (inserire almeno 3 indicatori, almeno 1 qualitativo e 1 quantitativo)- par. 7.1

Riduzione % della spesa per l'erogazione del servizio

Riduzione % dei tempi di erogazione del servizio

Numero servizi aggiuntivi offerti all'utenza interna, esterna (cittadini), esterna (imprese), altre PA

Obiettivi CAD raggiunti con l'intervento

Integrazione con infrastrutture immateriali

Integrazione con Basi Dati di interesse nazionale

Riuso di processi per erogazione servizi

Riuso soluzioni tecniche

Collaborazione con altre Amministrazioni (progetto in co-working)

INDICATORI SPECIFICI DI DIGITALIZZAZIONE - par. 7.2 "Indicatori specifici di digitalizzazione"

Servizi SaaS - Princo

Layer SERVIZI: Numero di servizi cloud qualificati acquistati

valore ex-ante	valore ex-post	
%	%	numero di
%	%	
0	105	
Strumenti di collaborazione limitati o gestiti localmente	Implementazione di strumenti per il lavoro agile e la collaborazione in cloud ai sensi dell'Art. 12 comma 3-ter del CAD	
dati salvati su nas locale	dati salvati su Google Drive	
testo	testo	ind
testo	testo	indica
testo	testo	indica
testo	testo	
valore ex-ante	valore ex-post	
0	1	

Note
utenze Google Workspace attivate
Google Workspace
icare BD interesse nazionale
are Processi/Amministrazione
re soluzione/Amministrazione
indicare amministrazioni
Note
Google Workspace

chiusura formale del Contratto Esecutivo

Nome amministrazione (ad es: Comune di Milano) *

Comune di Castelfiorentino

(campo obbligatorio)

Seleziona, PER CIASCUN BUNDLE, il numero di utenze di cui l'Ente intende approvvigionarsi e il relativo numero di mesi per i quali si richiede il servizio (da 12 a 36 mesi) *

	Posta elettronica	Documentale	Collaboration	Posta+Documentale	Posta+Documentale+ Collaboration
N. Utenze	25				80
N. Mesi	36				36
Valore stimato del fabbisogno					37.098,00 €

Seleziona "Sì" per le caratteristiche ulteriori che si intendono richiedere

Funzionalità	Posta elettronica	Documentale	Collaboration	Posta+Documentale	Posta+Documentale+ Collaboration
Dimensione casella [GB]		- NA -	- NA -		100
Invio di avvisi sul superamento di soglie intermedie di occupazione della dimensione della casella		- NA -	- NA -		
Creazione caselle condivise di posta		- NA -	- NA -		
Creazione e condivisione di cartelle condivise		- NA -	- NA -		
Gestione di regole di instradamento dei messaggi		- NA -	- NA -		
Dimensione massima di messaggi o allegati in ricezione [MB]		- NA -	- NA -		
Dimensione massima di messaggi o allegati in invio [MB]		- NA -	- NA -		
Impostazioni di filtri ed etichette personalizzabili e di messaggi di risposta automatica		- NA -	- NA -		
Funzionalità avanzate di scrittura intelligente delle email		- NA -	- NA -		
Integrazione con altri strumenti per visualizzare la disponibilità di sale riunioni		- NA -	- NA -		
Condivisione della rubrica		- NA -	- NA -		
Integrazione con il Directory Service (Single Sign-On)		- NA -	- NA -		
Invio e protezione di messaggi email ed allegati particolarmente confidenziali		- NA -	- NA -		
App mobili native o scaricabili gratuitamente per Android e iOS		- NA -	- NA -		
Salvataggio allegati e-mail su spazio documentale	- NA -		- NA -		

Funzionalità	Posta elettronica	Documentale	Collaboration	Posta+Documentale	Posta+Documentale+ Collaboration
Dimensione massima di un file su disco [GB]	- NA -		- NA -		
Sincronizzazione selettiva delle cartelle dell'utente da salvare in locale	- NA -		- NA -		
Sincronizzazione su base temporale in locale dello spazio documentale	- NA -		- NA -		
Web app per l'editing	- NA -		- NA -		
Durata temporale minima delle revisioni [gg]	- NA -		- NA -		
Possibilità di editing collaborativo	- NA -		- NA -		
Opzione per esportazione file in formato pdf	- NA -		- NA -		
Creazione moduli web	- NA -		- NA -		
Creazione siti	- NA -		- NA -		
Classificazione dei documenti attraverso etichette e metadati	- NA -		- NA -		
Funzionalità di ricerca anche attraverso i metadati	- NA -		- NA -		
App desktop	- NA -	- NA -		- NA -	Sì
App per dispositivi mobili	- NA -	- NA -		- NA -	
Numerosità massima di partecipanti alla sessione [n.]	- NA -	- NA -		- NA -	
Condivisione allegati su chat o su conferenza	- NA -	- NA -		- NA -	

Funzionalità	Posta elettronica	Documentale	Collaboration	Posta+Documentale	Posta+Documentale+ Collaboration
Condivisione della lavagna	- NA -	- NA -		- NA -	
Effetti di sfondo	- NA -	- NA -		- NA -	
Possibilità di collegamento alla conferenza attraverso telefono mobile o fisso (dial in + codice)	- NA -	- NA -		- NA -	
Integrazione con sistemi di videoconferenza e sale riunioni fisiche	- NA -	- NA -		- NA -	
Visualizzazione appuntamenti di calendario	- NA -	- NA -	- NA -		
Visualizzazione rubrica	- NA -	- NA -	- NA -		
Accesso offline a posta, calendario e archivio documentale anche in assenza di connessione	- NA -	- NA -	- NA -		
Integrazione con client di posta e sistema documentale, con rilevazione stato di presenza da calendario	- NA -	- NA -	- NA -	- NA -	
Possibilità di inserire sondaggi durante sessioni di collaboration	- NA -	- NA -	- NA -	- NA -	
Possibilità di inserire "domande e risposte" durante sessioni di collaboration	- NA -	- NA -	- NA -	- NA -	
<i>Caratteristiche complementari non previste in gara</i>					

Nome amministrazione: Comune di Castelfiorentino

Fornitore aggiudicatario	Importo complessivo ordine
TELECOM ITALIA SPA	37.098,00 €
Riferimenti fornitore aggiudicatario Massimo Ciluzzo massimo.ciluzzo@telecomitalia.it 3356334027	

Bundle	N. Utenze	N. Mesi	Canone mensile unitario	Importo complessivo ordine
Posta	25	36	6,34 €	5.706,00 €
Documentale	0	0	5,26 €	- €
Collaboration	0	0	6,55 €	- €
Posta+Documentale	0	0	- €	- €
Posta+Documentale+Collaboration	80	36	10,90 €	31.392,00 €
				37.098,00 €



Comune di Castelfiorentino

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 423 / 2026

UNITA' PROPONENTE: CED

OGGETTO: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP " PRINCO 2 - PUBLIC CLOUD SAAS PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLABORATION 2 CIG AQ B0DE2F0238" - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO SOTTO I 40.000 EURO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG DERIVATO N.BC5F0F35A1 CUP N. C37H26000690004

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

ESITO: **FAVOREVOLE**

Anno 2026 – Numero 1006

Tipo Impegno

Descrizione ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP " PRINCO 2 - PUBLIC CLOUD SAAS PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLABORATION 2 CIG AQ B0DE2F0238" - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO SOTTO I 40.000 EURO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG DERIVATO N.BC5F0F35A1 CUP N. C37H26000690004

Importo €45.259,56

Ragione Sociale TIM S.P.A.

Rif. Bil. PEG 250181071/0

Lì, 13/07/2026

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
MATTII SANDRA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)